

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012**Decreto n. 111 del 30 gennaio 2014****Piano triennale di prevenzione della corruzione.****Approvazione di schema di convenzione tra il Commissario Delegato e la Regione Emilia-Romagna e conseguente adesione al piano triennale di prevenzione della corruzione della Regione Emilia-Romagna (Giunta) approvato con delibera della Giunta Regionale n. 66 del 27/01/2014.**

Premesso:

- che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 è stato dichiarato l'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici riguardanti in prevalenza il territorio della Regione Emilia-Romagna;
- che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 è stato dichiarato, fino al 21 luglio 2012, con successivi atti prorogato a tutto il 31/12/2014, lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il giorno 20 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- che il Decreto-Legge 6 giugno 2012 n. 74, ha previsto interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e 29 maggio 2012;
- che l'articolo 6 del D.L. 26.04.2013 n. 43 convertito, con modificazioni, nella L. 24 giugno 2013, n. 71, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015", che tra gli altri, proroga lo stato di emergenza nei territori colpiti dagli eventi calamitosi.

Visto la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Visto, altresì, il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ed in particolare l'art. 42, comma 1bis, recante "*l'Commissari delegati di cui all'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, svolgono direttamente le funzioni di responsabili per la prevenzione della corruzione di cui all'art. 1, comma 7 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e di responsabili per la trasparenza di cui all'art. 43 del presente decreto*".

Visto l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. e i. ed in particolare il comma 1 del medesimo che prevede che "*anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo*

svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”.

Dato atto che nella citata Legge 190/2012, all’art. 1, comma 8, è previsto che l’organo di indirizzo politico, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, adotta annualmente il Piano Triennale di prevenzione della corruzione, entro il 31/01/2014.

Rilevato che la Giunta della Regione Emilia- Romagna ha approvato, con deliberazione n. 66 del 27 gennaio 2014, il Piano Triennale di prevenzione della Corruzione 2013-2016 per le strutture della Giunta Regionale, le Agenzie e gli Istituti regionali e gli enti pubblici non economici regionali convenzionati, dando atto nel dispositivo del provvedimento in esame, della prossima definizione di una convenzione con il Commissario Delegato Emergenza Sisma 2012 per definire modalità di collaborazione e supporto per l’adempimento degli obblighi previsti dalla normativa in argomento.

Verificato che le attività sopradescritte debbano trovare, per la struttura commissariale, una loro sistematizzazione ed omogeneizzazione in un documento che individui strumenti, modalità e tempi di attuazione e che, a tal fine, il Commissario delegato, quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione, intende recepire la metodologia e le linee di indirizzo operative definite, per l’anno 2014, in coerenza con la durata dello stato di emergenza, nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione approvato dalla Giunta Regionale con la delibera sopra richiamata.

Dato atto che ai sensi della citata Legge n. 190/2012 il responsabile della prevenzione della corruzione per la gestione commissariale intende adempiere all’obbligo di legge, secondo le modalità concordate con la Regione Emilia-Romagna, come definite nello schema di accordo che si approva con il presente decreto, fermo restando il fatto che il presente provvedimento potrà essere rivisto allorchè pervengano indirizzi operativi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri o dall’Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle Amministrazioni Pubbliche.

Valutato che ai fini dell’ottemperanza a tali disposizioni legislative si rende opportuno aderire ad apposita convenzione affinché la collaborazione ed il supporto necessario vengano garantiti, in considerazione del comune interesse per le ragioni evidenziate all’art. 1 dell’Accordo allegato in schema al presente decreto, quale sua parte integrante e sostanziale.

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di dare atto che, come previsto all’art. 42, comma 1bis, del Decreto Legislativo 33 del 2013 il sottoscritto Commissario Delegato per l’Emergenza Sisma è il Responsabile della Prevenzione della Corruzione per la Struttura e la gestione commissariale.
2. di dare atto che il Piano Triennale di prevenzione della Corruzione 2013-2016 per le strutture della Giunta Regionale, le Agenzie e gli Istituti regionali e gli enti pubblici non economici regionali convenzionati, approvato con deliberazione n. 66 del 27 gennaio 2014 da parte della Giunta della Regione Emilia- Romagna, sarà applicato alla struttura ed alla gestione commissariale, ritenendo così soddisfatto l’obbligo cui è tenuto ai sensi dell’art. 1, comma 8, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, mediante sottoscrizione di apposita convenzione.

3. di approvare lo schema di convenzione di cui all'allegato "A" con la Regione Emilia-Romagna per definire modalità di collaborazione e supporto delle strutture e del personale della Giunta regionale per l'adempimento degli obblighi previsti dal Piano di cui al punto 2. che precede.

4. di dare atto che qualora pervengano indirizzi operativi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri o dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle Amministrazioni Pubbliche, il presente provvedimento, nonché la convenzione potranno essere rivisti.

Bologna lì, 30 gennaio 2014

Vasto Errani


ALLEGATO A)

SCHEMA DI ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L. 241/1990

La Regione Emilia-Romagna, rappresentata dal Direttore Generale a "Organizzazione, Personale, Sistemi informativi e Telematica" a ciò autorizzata da delibera di Giunta regionale n. _____ del _____;

e l'Ente _____, rappresentato da _____, a ciò autorizzato da _____) convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Finalità

I soggetti firmatari del presente accordo intendono collaborare per disciplinare lo svolgimento dell'attività, di comune interesse, volta alla piena e puntuale applicazione della normativa e degli adempimenti in materia di Prevenzione della Corruzione, derivanti dalla L. n. 190/2012 e dai conseguenti decreti legislativi, regolamenti e atti amministrativi, presso la struttura del Commissario per la ricostruzione della Regione Emilia Romagna, nominato con il Decreto-Legge 6 giugno 2012 n. 74, in piena coerenza con quanto effettuato nella stessa Regione Emilia-Romagna, tanto più che, terminato il periodo dello stato di emergenza, i relativi processi amministrativi, non ancora conclusi, saranno gestiti direttamente dalle strutture della Giunta regionale.

Art.2 - Obblighi delle parti

Il Commissario delegato per la ricostruzione, ai sensi di legge (art. 42 comma 1 bis del D.Lgs. n. 33/2013) è Responsabile della Prevenzione della Corruzione per la struttura e la gestione commissariale.

Il Commissario delegato, per lo svolgimento di tali funzioni, dichiara di approvare e applicare la metodologia di mappatura dei processi amministrativi, la attività di gestione del rischio (individuazione, valutazione e trattamento) e il meccanismo di monitoraggio, che sono indicati nel Piano Triennale di prevenzione della Corruzione 2013-2016 approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 66/2014.

Per il raggiungimento della finalità indicata all'art. 1, la Regione Emilia-Romagna assume i seguenti obblighi:

a) la struttura di staff del Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) della Giunta regionale svolgerà la propria attività tecnica di supporto anche a favore del Commissario delegato per la ricostruzione, nella sua veste Responsabile della Prevenzione della Corruzione, per i processi amministrativi della gestione commissariale; lo stesso RPC della Giunta svolgerà attività di consulenza in materia a favore del Commissario;

b) elaborerà indirizzi applicativi per adeguare alle esigenze e peculiarità della struttura commissariale le misure obbligatorie generali, così come individuate e approvate dal Piano triennale sopra menzionato.

Il Commissario delegato, a sua volta, si obbliga:

a) a nominare un proprio referente, per l'attività di Prevenzione della Corruzione nella struttura commissariale, e di darne comunicazione al RPC della Giunta e alla sua struttura di staff;

b) a recepire e applicare, nei tempi indicati, tutti gli indirizzi dettati dall'Amministrazione regionale, anche attraverso il RPC della Giunta, in materia di Prevenzione della Corruzione.

La collaborazione tra le parti è inoltre attuata anche tramite accordi di dettaglio, che saranno predisposti e sottoscritti per la Regione dallo stesso RPC della Giunta Regionale, a ciò sin d'ora delegato, se necessari per disciplinare in particolare aspetti applicativi di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria, nel rispetto degli obblighi generali assunti con il presente Accordo.

Le parti si riservano di risolvere il presente accordo a fronte di inadempimenti dell'altra parte, previa diffida ad adempiere entro un termine di trenta giorni.

Art. 3 - Trattamento dei dati personali

Il Commissario, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) è il Titolare dei dati personali inerenti all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, comprese quelle relative alla prevenzione della corruzione.

Il Commissario dovrà provvedere all'adempimento degli obblighi conseguenti, con riferimento ai trattamenti inerenti funzioni esercitate direttamente tramite la struttura commissariale.

Per l'assolvimento degli obblighi conseguenti, il Commissario si avvale, a fini di assistenza, consulenza e gestione, delle competenti strutture organizzative regionali e delle professionalità che sono nella disponibilità della Regione

Emilia-Romagna, come già precisato in antecedenti convenzioni.

Art. 4 - Efficacia e durata dell'Accordo

Il presente accordo ha efficacia giuridica dalla sottoscrizione e ha durata fino al 31 dicembre 2014, salvo rinnovo a seguito della eventuale proroga dello stato di emergenza.

Art. 5 - Disposizioni fiscali

Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella B), D.P.R. 642/1972 e da imposta di registro ai sensi dell'art. 1 della Tabella annessa al D.P.R. 26.04.1986, n. 131 e successive modificazioni e integrazioni.

L'accordo è sottoscritto dalle parti in duplice originale.

Bologna, _____

Regione Emilia-Romagna

Il Commissario Delegato per la Ricostruzione
